

# DeJure

BANCA D'INTERESSE DI TORINO

SENTENZA

Cassazione civile sez. II , , 17/01/2018, n. 1018

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano	- Presidente	-
Dott. D'ASCOLA Pasquale	- Consigliere	-
Dott. ORILIA Lorenzo	- Consigliere	-
Dott. ORICCHIO Antonio	- Consigliere	-
Dott. GRASSO Giuseppe	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28522/2016 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE  
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA  
FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
RANIERI RODA, FERDINANDO EMILIO ABBATE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo  
rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 780/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,  
depositata il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

## FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di M.M.A. la somma di Euro 1.708,00, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 225,00 oltre Euro 8,00 per esborsi, oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;

che avverso il predetto decreto la M. propone ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l'art. 91 c.p.c., e art. 2233 c.c., nonché il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale;

che l'Amministrazione resiste con controricorso;

considerato che l'opinione secondo la quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale;

per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa;

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 225,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto di valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.);

considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 L. n. 576 del 1980, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Perugia, l'importo complessivo di Euro 1.198,50, oltre Euro 8,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, distratto in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate; condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda, liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

---

ANTONIO BAFFA

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2018

07/11/2018